



ISTITUTO COMPRENSIVO "Villa Lina-Ritiro"  
SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE  
Scuola dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di 1° grado  
Via Sila 98121-MESSINA-Tel.090/7384514-Tel  
090/7726190 Cod.Mecc.MEIC871006-  
C.F.97093380836  
[meic871006@istruzione.it](mailto:meic871006@istruzione.it) -  
[meic871006@pec.istruzione.it](mailto:meic871006@pec.istruzione.it)

### CIRCOLARE N. 103

**Ai Docenti  
Al Personale ATA**

**Oggetto:** Decreto-legge 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Si invia in allegato il Decreto-legge 26 novembre 2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, tra cui l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021.**

Inoltre, è prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione a decorrere dal 15 dicembre con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito,** la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi **entro 20 giorni dall'invito,** o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione,** la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque **non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 26 novembre 2021.**

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi**, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Maria Concetta D'Amico**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs . n. 39/19